

Fisco e risparmio. Diventa necessario evitare il rischio di moltiplicare gli «allarmi»

# Anagrafe con un «filtro» contro doppie segnalazioni

Attenzione ai movimenti realizzati extra-conto

Laura Ambrosi

Il contribuente rischia di entrare nella lista "nera" dell'agenzia delle Entrate se dati e risultanze della nuova anagrafe dei conti correnti non saranno opportunamente ponderate.

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 tutti i saldi dei conti correnti o conti deposito, ivi compresi i totali delle movimentazioni dare ed avere, dovranno essere comunicati dagli operatori finanziari all'agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento del 25 marzo 2013, è precisato che, con apposito provvedimento, saranno definiti i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Vale a dire che tale documentazione sarà utilizzata in via preventiva, quale strumento per la scelta del soggetto da sottoporre a verifica.

Una delle paure più sentite è legata alla duplicità dei valori, che potrebbe presentare un contribuente con utilizzi di denaro, di fatto, spropositati rispetto al reddito dichia-

rato. Si pensi ad esempio, al denaro trasferito dal conto corrente ordinario a quello di deposito (magari on line) e viceversa. In questa ipotesi prendendo singolarmente i totali delle movimentazioni di ciascun conto, potrebbe sembrare che il soggetto abbia avuto incassi pari al doppio rispetto agli effettivi. Se poi questi valori sono confrontati con il reddito dichiarato, potrebbe essere alto il rischio di finire nella lista dei soggetti da controllare.

Ad oggi, purtroppo il decreto che stabilirà i criteri di selezione non è ancora disponibile. Tuttavia, è auspicabile che venga effettuato un primo filtro per ricostruire in modo preciso la realtà del contribuente. I dati dovrebbero essere riconducibili al codice fiscale del soggetto, a prescindere dal numero di rapporti intrattenuti con operatori finanziari anche differenti. Verificandosi questi presupposti, nell'esempio sopra esposto tra i due conti (ordinario e deposito) dovrebbero coincidere le uscite di uno con le entrate dell'altro e viceversa. E quindi, se il contribuente ha trasferito dal conto corrente ordinario a quello di deposito 100, i dati comunicati all'agenzia riporteranno che il totale uscite di uno ed il totale entrate dell'altro saranno egualmente pari a 100. Se, dunque, il primo screening che verosimilmente effettuerà il "cervel-

ONLINE



ANAGRAFE DEI CONTI: L'E-BOOK DEL SOLE

Una guida per scoprire come funzionerà l'anagrafe dei conti correnti degli italiani e quali saranno i dati sorvegliati. Ma anche cosa aspettarsi e come prepararsi a eventuali richieste di chiarimento da parte del Fisco. Una serie di articoli spiegano e approfondiscono i contenuti del provvedimento del 25 marzo con cui l'agenzia delle Entrate spiega come banche e operatori dovranno comunicare i dati ai loro clienti. Approfondimenti sono dedicati anche al rapporto tra la nuova anagrafe, il redditometro e lo scudo fiscale. 12,99 euro su [www.ilsol24ore.com](http://www.ilsol24ore.com)

lone centrale" dell'agenzia delle Entrate funzionerà in tal senso, non dovrebbero esserci problemi di duplicazioni per situazioni simili. Tuttavia, anche in caso contrario, si tratterà di giustificare le movimentazioni al funzionario incaricato all'accertamento.

Ciò che invece, in prima battuta, potrebbe complicare la posizione del contribuente, potrebbero essere le movimentazioni extra-conto. Si pensi, ad esempio, ad un cambio di un assegno ricevuto da terzi effettuato presso l'istituto di credito. Successivamente il denaro è versato sul proprio conto corrente. In questa ipotesi, in effetti sul contribuente potrebbe risultare un doppio incasso, perché in alcun modo esistono collegamenti automatici e diretti. Pertanto, potrebbe essere utile, in primo luogo, conservare la documentazione relativa all'assegno cambiato e secondariamente, versare il denaro in una data quanto più prossima possibile. Questo al solo fine di poter giustificare, in sede di eventuale accertamento, che il denaro cambiato con quell'assegno coincide con quello versato in "pari" data.

È auspicabile, ad ogni modo, che il nuovo potere attribuito al fisco, sia utilizzato con buon senso, mirando a colpire veri evasori e non puntando a raggiungere solo risultati in termini astratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le intese in essere

Gli Stati con accordi

L'elenco aggiornato degli Stati con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero crediti. L'elenco è contenuto nel provvedimento n. 26948 del 1° marzo 2013 e nel provvedimento n. 40100 del 29 marzo 2013 dell'agenzia delle Entrate.

- Australia (dal 29 marzo)
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- India (dal 29 marzo)
- Irlanda
- Islanda
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Stati Uniti (dal 29 marzo)
- Svezia
- Ungheria

Aggiornato l'elenco per la Tobin tax

## Usa, Australia e India entrano nella «white list»

Marco Piazza

Stati Uniti, India e Australia entrano nella white list ai fini della Tobin tax italiana (l'imposta sulle transazioni finanziarie, Itf): si tratta della lista dei Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti.

La sfortunata formulazione dell'articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013 fa sì che il provvedimento che contiene l'elenco dei Paesi white list (provvedimento del 1° marzo 2013, integrato con il provvedimento di ieri), si intitolò: «Individuazione degli Stati o territori con i quali "non" sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti» e stabilisce che tali Paesi sono tutti quelli non elencati nel decreto.

La pratica il provvedimento è quindi l'elenco dei Paesi che danno lo scambio d'informazione o l'assistenza al recupero crediti.

L'articolo 2 provvedimento di ieri aggiunge che la lista può essere modificata, con successivi provvedimenti, in funzione degli accordi conclusi con l'Italia che consentano lo scambio di informazioni o l'assistenza al recupero crediti, anche all'esito della verifica della effettiva esecuzione degli accordi. Ci si può attendere, quindi, che presto vi vengano inclusi altri Paesi attualmente esclusi nel Dm 4 settembre 1996, che elenca i paesi che danno all'Italia lo scambio d'informazioni (alcuni di questi Paesi, come la Cina, il Canada, il Giappone e Singapore hanno rilevanti rapporti finanziari con l'Italia), ma non presenti nella lista dell'Itf aggiornata ieri.

A seguito della modifica introdotta con il Dm 18 marzo non è più necessario, infatti, che lo scambio d'informazioni sia accompagnato dalla collaborazione per la riscossione; è sufficiente che uno solo dei due requisiti sia soddisfatto. La lista di cui al Dm 1° marzo 2013 (riportata nella tabella in alto) serve per individuare i responsabili del versamento dell'imposta, quando in una stessa operazione imponibile intervengano più intermediari sulla base dell'articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013,

come modificato dal Dm. 18 marzo 2013. Il decreto stabilisce in sostanza che:

- l'imposta è versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale;
- se l'acquirente o la controparte finale è un intermediario (che quindi agisce in conto proprio) localizzato in uno Stato o territorio che dà lo scambio d'informazione o l'assistenza al recupero crediti ai fini dell'Itf, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta;
- i soggetti non localizzati in

I REQUISITI

Tra gli Stati «amici» quelli con cui c'è scambio di informazioni oppure assistenza reciproca al recupero dei crediti

Stati o territori che danno lo scambio di informazioni o l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta i quali, a qualsiasi titolo, intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione.

Successivi commi 7 e 8 stabiliscono che gli intermediari non residenti che intervengono in operazioni rilevanti ai fini dell'Itf assolvono l'imposta, gli adempimenti dichiarativi e gli obblighi strumentali come segue:

- se hanno una stabile organizzazione in Italia, obbligatoriamente mediante la stabile organizzazione;
- se non hanno una stabile organizzazione in Italia, mediante nomina di un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente presso l'Agenzia delle entrate.

I commi 7 e 8 si riferisce in generale ai soggetti non residenti senza distinguere fra quelli localizzati in Stati o territori che danno lo scambio d'informazioni o l'assistenza per il recupero dei crediti e gli altri.

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il provvedimento delle Entrate [www.ilsol24ore.com/norme](http://www.ilsol24ore.com/norme)

Imu. Se sono in categoria D/10

# Rurali strumentali, gettito allo Stato

Giuseppe Debenedetto

I fabbricati rurali strumentali accatastati in D/10 continuano a usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille ma il relativo gettito Imu deve andare allo Stato e non più ai Comuni. Sarebbe questo l'unico effetto prodotto dalla legge di stabilità 2013 sui fabbricati in questione, evidenziato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013. Le conclusioni del Ministero confermano quanto anticipato dallo stesso Dipartimento a Teleseco 2013, ma non dirimono gli altri dubbi sorti sulle novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2013, a partire dalla portata applicativa della norma che riserva allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili "ad uso produttivo" classificati nel gruppo catastale D.

Non è chiaro se il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i fabbricati di categoria D oppure solamente a quelli utilizzati "ad uso produttivo", quindi escludendo i D/8 cioè i fabbricati per esigenze di attività commerciali. In ogni caso, pur estendendo la portata applicativa della norma a tutti i fabbricati di categoria D destinati genericamente alla produzione di beni e servizi, vanno comunque esclusi i fabbricati rurali strumentali trattandosi di immobili a regime agevolato. Prevalde, infatti, la norma speciale contenuta nell'articolo 13, comma 8 del Dl 201/2011 (disposizione da intendere speciale) deve necessariamente attrarre anche i fabbricati accatastati in D/10. Altrimenti si creerebbe una diversità di trattamento con gli immobili iscritti in altre categorie (ad esempio, in C/2) fornite dell'annotazione di «fabbricati rurali strumentali».

Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dal Mef con la risoluzione n. 5/2013 - sugli immobili rurali di categoria D l'intero gettito deve essere attribuito ai Comuni. D'altronde l'unico codice tributo previsto per i fabbricati rurali strumentali è il «3913» e ha come unico destinatario il comune, quindi si tratta di una soluzione dettata anche dalle vigenti modalità di versamento dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti all'estero. Per i patti conta il luogo dove si è formato il consenso

## Finanziamenti, la firma non pesa

Angelo Busani

La questione dei contratti di finanziamento stipulati all'estero da imprese italiane torna all'attenzione del fisco con la risoluzione 20/E del 28 marzo 2013 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Si tratta di un argomento "caldo" in quanto una notevole quantità di questi contratti viene oggi "ristrutturata" e quindi cade sotto l'attenzione dell'amministrazione finanziaria italiana.

Se si stipula un contratto di finanziamento al di fuori del territorio nazionale si "dribbla" l'imposta sostitutiva, prevista dal Dpr 601/1973, in misura pari allo 0,25% dell'importo erogato per le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine - cioè di durata superiore a 18 mesi - in quanto manca in tal caso il presupposto della territorialità, dato che l'imposta sostitutiva segue (ex articolo 20, Dpr 601) le stesse regole dell'imposta di registro e quindi non si applica alle operazioni formate al di fuori dei confini nazionali.

In passato, non poche sono state le stipule di finanziamenti allocate all'estero. In alcuni casi si è trattato di situazioni assolutamente fisiologiche: come, ad esempio, il finanziamento arrangiato da un pool di banche (in parte o solo straniere e frequentemente organizzato a Londra), erogato a un gruppo multinazio-

nale con una branch in Italia. In altri casi, meno fisiologici, si è trattato di un finanziamento a un'impresa italiana, con azionisti residenti in Italia, erogato da una banca italiana, interamente organizzato e concordato in Italia e destinato ad essere "impiegato" in investimenti in Italia: l'unico elemento di estraneità era il luogo di stipula, in questi casi frequentemente localizzato a Lugano.

Il Fisco italiano aveva già lanciato un avvertimento minaccioso. Nella risoluzione 45 del 10 aprile 2000 le Entrate scrivevano che, se si trattava di operazioni di finanziamento che avessero «effetti anche in Italia» non sarebbe stato applicabile il regime agevolato dell'imposta sostitutiva ma quello ordinario previsto dalle singole imposte. Ancor più lapidaria fu poi la (poco conosciuta) nota n. 2008/25064/DA3 del 24 aprile 2008 della Dre Lombardia nella quale si qualificava come frutto di una "prassi elusiva" l'operazione di finanziamento a medio termine stipulata a Londra da contraenti italiani (la banca e il soggetto finanziato), con contratto scritto in italiano, regolato dalla legge italiana e destinato a esplicare «i suoi effetti esclusivamente sul territorio italiano».

Nella risoluzione 20/E/2013 il fenomeno in esame viene osser-

vato oggi sotto una diversa luce. Anzitutto, si afferma che il solo fatto di localizzare all'estero un'operazione che non ha elementi di internazionalità non può essere configurato come un "abuso del diritto", in quanto il concetto di abuso sottintende un distorsivo utilizzo di strumenti giuridici apprestati ad altro fine; e quindi il mero fatto del "viaggio all'estero" non rende valutabile in termini abusivi il contratto.



Term sheet

● Nelle operazioni contrattuali di maggiore entità, per prassi, le parti contraenti (e i loro avvocati) concordano un term sheet, cioè un documento che riassume i principali punti del negoziato da svolgere.

Il term sheet non è un contratto, è un documento preparatorio del contratto, che contiene i principali punti che debbono essere contrattati. Nemmeno il Memorandum of Understanding (MoU) è un contratto ma è la verbalizzazione dello stato di avanzamento del negoziato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pratiche auto. Gli effetti del Dm che aumenta le tariffe del Pubblico registro

## I rincari del Pra colpiscono le flotte

Maurizio Caprino

Rincaro a sorpresa per le tariffe Pra (i cosiddetti emolumenti): circa il 30%, dopo quasi 10 anni in cui erano rimaste invariate. In valore assoluto, sono generalmente pochi euro di aumento che vengono richiesti sia a chi acquista un veicolo o un rimorchio sia a chi deve radiarlo o deve effettuare altre pratiche di competenza Pra (si veda la tabella a destra), comprese le visure (per le quali la tariffa diventerà più che doppia). A fronte di questo, ci sono esenzioni come quella per i disabili. Ma l'adeguamento tariffario peserà sui bilanci dei "grandi utenti", che effettuano migliaia di

pratiche ogni anno (si pensi alle flotte aziendali).

Infatti, ieri l'Assilea (l'associazione degli operatori del leasing) ha diramato una nota in cui critica soprattutto l'aumento degli oneri burocratici, che va ad aggiungersi ai vari inasprimenti della tassazione imposti negli ultimi due anni. Tra gli addetti ai lavori, inoltre, c'è una perplessità sulla struttura delle tariffe, che non rispecchierebbe le evoluzioni del settore delle pratiche auto.

Il Dm di adeguamento tariffario, emanato il 21 marzo dal ministero dell'Economia di concerto con quello della Giustizia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'altro ieri, avrà effetto

da martedì 2 aprile. La circolare DSD/0003450/13 emanata ieri dalla direzione Servizi delegati dell'Acia ha chiarito che i nuovi importi non si applicheranno alle formalità già presentate prima del 2 aprile e ripresentate successivamente (generalmente dopo essere state corrette).

In sintesi, le pratiche che prima costavano 20,92 euro (tra cui

DEBUTTANO LE ESENZIONI

Per la prima volta è prevista la gratuità per i disabili, per chi annota una perdita di possesso e sulle istanze della Pa

l'iscrizione dei veicoli nuovi e i passaggi di proprietà di quelli usati) aumentano a 27 euro; quelle da 7,44 euro passano a 13,50; quelle da 6,20 (di fatto, sono i certificati e gli estratti) passano a 9 euro; ispezioni e visure, infine, rincarano da 2,84 a 6 euro.

In compenso, saranno anche introdotte esenzioni. Per le perdite di possesso (come quelle per furto), le iscrizioni e le cancellazioni dei fermi amministrativi (molto frequenti, a causa delle nascite fiscali) e le formalità a favore di molti disabili (sostanzialmente con handicap nella deambulazione, nella vista o nell'udito) e per le formalità richieste da pubbliche amministrazioni per fi-

I valori

Le tariffe (in euro) per le principali pratiche automobilistiche di competenza del Pra

Operazione (richiesta dal 2 aprile)	Importo
Prima iscrizione, rinnovo iscrizione e passaggio di proprietà, anche con leasing o riserva di proprietà	27
Trascrizione di atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del Codice civile	
Annotazioni, trascrizione o cancellazione di sentenza di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo o di ammissione ad amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e altre modifiche di garanzia reale e riserva di proprietà	
Miniverture (passaggi di proprietà a commercianti)	13,50
Annotazione di cessazione circolazione, intestazione e cancellazione del leasing, degli atti che consentono l'utilizzo di terzi, di variazione o aggiornamento della residenza, dei dati di individuazione e delle caratteristiche veicolo, duplicato certificato proprietà	
Certificato di stato giuridico attuale o cronologico, copia di un atto o documento depositato negli archivi Pra	9
Visure	6

nalità di pubblico interesse.

Tra le premesse del Dm del 21 marzo è citato il Dpr 358/00 che istituì lo Sportello telematico dell'automobilista e contemplò la possibilità che le tariffe Pra fossero sdoppiate, per tenere conto del fatto che, quando l'utente si rivolge alla Motorizzazione o a un'agenzia privata abilitata, i costi operativi del Pra si riducono. Ma anche le nuove tariffe sono uniche.

Inoltre, il tariffario continua a prevedere le annotazioni dei cambi di residenza e degli aggiornamenti tecnici al veicolo, da tempo obbligatorie solo alla Motorizzazione. Aggiunta anche l'indicazione del reale utilizzatore del veicolo (nuovo articolo 94, comma 4-bis del Codice della strada), anch'essa obbligatoria solo alla Motorizzazione.

I rincari assorbito i compensi che l'Acia percepiva dalle Provin-

ce in qualità di esattore dell'Ipt (l'Imposta provinciale di trascrizione, che è la voce di costo di gran lunga più onerosa per i cittadini sulle pratiche di competenza Pra). È l'attuazione del principio di gratuità stabilito due anni fa dal decreto sul federalismo fiscale (Dlgs 68/11, articolo 17). Ma va considerato che solo una parte delle operazioni di competenza Pra è gravata dall'Ipt, per cui è prevedibile che il maggior incasso degli emolumenti superi il gettito dell'aggio che viene meno.

D'altra parte, fra le premesse del Dm c'è anche la «necessità di garantire l'autonomo equilibrio economico-finanziario del servizio», minacciato dalla crisi del mercato dell'auto, che ha ridotto le pratiche. Quindi si può dedurre che il Dm sia stato calibrato proprio per assicurare un introito complessivo maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA